

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
26 LUG 2021
Prot. n. 10247

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D. Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 23/07/2021

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo-Approvazione Direttiva ex art.253, 1° comma TUEL, ai Responsabili per la riscossione coattiva delle entrate di competenza dell'OSL relative agli anni 2019 e precedenti.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitrè del mese di luglio, alle ore 17:30, si è riunita in videoconferenza, in conformità all'art.73 del D.L.n.18/2020 e smi, ed al Provvedimento del Presidente dell'OSL n.1 del 4/5/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- dott. COSCARELLI Antonio (Presidente),
- dr.ssa CHIPELLINO Antonietta (Componente),
- dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, "per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente";

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e che pertanto la competenza di questa Commissione sui predetti fondi si ferma ai servizi ed alle prestazioni regolarmente eseguite alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO

Il comma 1 dell'articolo 255 del D. Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i., il quale disciplina l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento e ne individua le componenti includendo, tra gli altri, i residui da riscuotere, per i quali necessita uno straordinario sforzo organizzativo per recuperare le entrate tributarie e patrimoniali che risultano al 31.12.2019 non riscosse o non accertate ;

RIEVATO

Che per la puntuale costituzione della massa attiva, di cui all'art. 252 del TUEL, si impone con urgenza di procedere alla riscossione dei ruoli pregressi emessi dall'Ente e non riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali per le quali l'Ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o dei titoli di entrata previsti per legge (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5049/2005; TAR Campania sentenza n. 1768/2005);

Che al tal fine è opportuno e necessario adottare una specifica direttiva ai responsabili dei settori interessati delle entrate comunali, per la più funzionale e corretta gestione delle attività di riscossione coattiva, sia delle entrate tributarie che extratributarie, di competenza dell'OSL, per i periodi di imposta o annualità 2019 e precedenti, in conformità al Titolo II del DPR n.602/1973, alla legge n.160/2019 e alle disposizioni contenute nel d.lgs n.267/2000 e smi;

VISTO lo schema di Direttiva allo scopo proposto, costituito da n.26 articoli , di cui all'allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:

-l'art. 253 del D. Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i (Testo Unico Enti locali);

-Il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i.(Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati);

-la legge 27/12/2019 n.160 e smi (Legge finanziaria 2020);

-il DPR 29/09/1973 n.602 e smi (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

-il DPR 30/12/2019, recante la Nomina dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo;

-Il D.L. 17/03/2020, n.18, convertito in L.24/04/2020 n.27 e smi (Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

- 1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2-Di approvare per le ragioni in narrativa evidenziate, la Direttiva per la riscossione coattiva delle entrate comunale di competenza dell'Osl , relative alle annualità 2019 e precedenti, di cui all'allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3-Di incaricare l'ufficio di segreteria comunale di notificare la presente Direttiva ai Responsabili dei settori per le entrate di competenza;
 - 4-trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Cosenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo
 - 5- Di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o conoscenza del presente atto.
 - 6-Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e s.m.i., e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di Segreteria comunale;
- Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to digitalmente Dr. Antonio Coscarelli (Presidente)

f.to digitalmente Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

f.to digitalmente Dr. Vincenzo Aloe (Componente e segretario verbalizzante)

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO(CS)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R.30/12/2019

DIRETTIVA

**PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'OSL (Adottata ai sensi dell'art.253, 1°
comma, del TUEL)**

Approvato con Delibera dell'OSL n. 49 del 23/07/2021

INDICE

Art	DESCRIZIONE	Art	DESCRIZIONE
I° DISPOSIZIONI GENERALI		V°-AZIONI ESECUTIVE E CONCURSUALI	
1	Ambito di applicazione	14	Pignoramento presso terzi
2	Individuazione delle entrate esigibili coattivamente	15	Pignoramento di stipendi e pensioni
3	Forme di gestione	16	Pignoramento conti correnti
II°-RESPONSABILI DELLE ENTRATE		17	Sospensione della riscossione
4	Soggetto responsabile delle entrate tributarie e loro contabilizzazione	18	Procedure concorsuali
5	Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali e loro contabilizzazione	19	Richieste di sgravio/ discarico
III°-ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI TRAMITE RITO SPECIALE		20	Notificazione degli atti di riscossione coattiva
6	Atti esecutivi finalizzati alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali	21	Pagamenti
7	Interessi di mora su accertamenti e titoli esecutivi	22	Modalità ed esito indagini della riscossione
8	Costi amministrativi, di notifica degli atti e oneri della riscossione	VI°-SITUAZIONI DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ' ECONOMICA DELL'UTENTE	
9	La notifica degli atti esecutivi, la figura dell'Ufficiale notificante	23	Disciplina della rateizzazione
10	Efficacia del titolo esecutivo come precetto	24	Proroga della dilazione
IV°-FORMAZIONE LISTE DI CARICO, PAGAMENTI E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE		25	Rinvio dinamico.
11	Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico	26	Decorrenza della Direttiva
12	Accordi bonari o transattivi		
13	Funzionario Responsabile della Riscossione		

1°-DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente Direttiva è emanata ai sensi dell'art.253 del TUEL, e contiene indicazioni per riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, **che rientrano nella massa attiva della gestione straordinaria di liquidazione dell'OSL del Comune di Belvedere Marittimo, nominato con DPR 30 dicembre 2019, per i periodi di imposta 2019 e precedenti**, nel rispetto del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602 (escluso art. 48 bis), della legge 27/12/2019 n.160, e delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 267/2000 e smi, artt.252-258,relative alla gestione straordinaria di liquidazione.

2. La presente Direttiva opera, in particolare, una ricognizione sulla normativa vigente relativamente agli obblighi che incombono sui vari soggetti che a vario titolo hanno competenze sui procedimenti di riscossione coattiva delle entrate comunale, e di accertamento potenziato (ex L 160/2019) e sua contabilizzazione, anche in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e smi.

Art. 2 - Individuazione delle entrate esigibili coattivamente di competenza dell'O.S.L.

1. Qui sono individuate ed elencate le entrate tributarie e le altre entrate di competenza, che possono essere oggetto di recupero coattivo da parte dell'OSL:

A) entrate tributarie:

- ✓ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU),
- ✓ Tributo per i servizi indivisibili (TASI),
- ✓ Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TaRSU), Tassa Rifiuti e Servizi (TARES), Tassa Rifiuti (TARI),
- ✓ Imposta Comunale della Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA);

B) entrate patrimoniali di diritto pubblico che traggono origine da un atto amministrativo:

- ✓ sanzioni amministrative,
- ✓ canone installazione mezzi pubblicitari (CIMP),
- ✓ canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- ✓ contributi relativi a servizi a domanda individuale (rette asili nido, lampade votive e servizi cimiteriali, mensa scolastica, tariffe per palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie, trasporto scolastico, oneri edilizi e di urbanizzazione, costo di costruzione, etc.);

C) entrate patrimoniali che traggono origine nell'ambito di un rapporto retto da norme di diritto privato:

- ✓ fitti comunali,
- ✓ servizio idrico,
- ✓ locazioni attive,
- ✓ sentenze,

2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹.

Art. 3 - Forme di gestione

1. La riscossione coattiva delle entrate di competenza dell'OSL è gestita, quando possibile, direttamente dall'ente, sotto la vigilanza dell'OSL, in ossequio ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, equità, eticità, trasparenza totale e leale collaborazione con i debitori dell'ente.

¹ La legge non specifica l'applicabilità alle contravvenzioni stradali delle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della legge n. 160 del 2019. Viene condivisa la tesi espressa dal Dipartimento delle finanze secondo la quale le violazioni al CdS possono essere riscosse tramite ingiunzione ex art. 639/1910 e non con il vecchio ruolo coattivo.

2. È possibile determinare una diversa forma di gestione delle entrate, scegliendo tra quelle previste dall'art. 52 comma 5 lettera b) del d.lgs. n. 446/1997 o comunque affidare la riscossione coattiva al concessionario nazionale (AdER), nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.

II°-RESPONSABILI DELLE ENTRATE

Art. 4 - Funzionario responsabile delle entrate tributarie e loro contabilizzazione

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata tributaria, è il responsabile di settore finanziario/entrate pro-tempore del Comune di Belvedere Marittimo e, in assenza, il suo sostituto.

2. Al responsabile come sopra individuato compete, ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso così come previsto dall'art. 1, comma 778, legge 160/2019 e cura in particolare:

- a) le attività inerenti la gestione della entrata (ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) la sottoscrizione degli avvisi, accertamento c.d. "potenziati", delle ingiunzioni ex r.d. 639/1910 ed ogni altro provvedimento cautelare attivato per legge alla scadenza del titolo esecutivo a garanzia delle somme iscritte a ruolo/lista di carico;
- c) i rapporti con Agenzia delle Entrate Riscossione e con i concessionari iscritti all'albo ministeriale degli esattori previsto dall'art 53, comma1, D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 e ss.mm. e ii., verifica le partite di ruolo in esazione e procede al controllo della gestione ed alte attività previste da leggi e regolamenti in materia tributaria.
- d) gli sgravi e discarichi degli articoli in riscossione e ne motiva compiutamente la scelta.

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali e loro contabilizzazione

1. Sono responsabili delle entrate patrimoniali di competenza dell'ente, ai sensi dell'art. 179 del TUEL, i responsabili di settore, o loro sostituti, ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o strumento equivalente, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Questi curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo, monitoria, sollecitatoria e ordinatoria.

3 Qualora il perseguimento delle entrate, compresa la riscossione coattiva, sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, il soggetto responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento. Il soggetto incaricato della riscossione cura l'incasso e la rendicontazione all'ente delle entrate, sulla base del contratto di gestione, il quale fissa le modalità e i termini dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dai regolamenti relativi alle singole entrate, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal contratto di servizio.

III°-ATTIVAZIONE DELLA RICOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI TRAMITE RITO SPECIALE


Art. 6 - Atti esecutivi finalizzati alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di entrate escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata:

☞ con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;

☞ la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.

1. L'attività di accertamento c.d. "potenziato" delle entrate risponde a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità ed eticità delle procedure nonché al principio di leale collaborazione con il debitore.



3. Il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non è più applicabile ai nuovi accertamenti c.d. potenziati, essendo relativo al termine di notifica dei titoli emessi prima dell'entrata in vigore della riforma della riscossione introdotta dalla legge 27 dicembre 2019 nr. 160.

4. Qualora la compilazione dei suddetti atti venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'entrata in conformità alle disposizioni contenute all' art. 1 comma 87 della legge n. 549/1995 e all'art. 3 del d.lgs. nr. 39/93 e ss.mm. e ii.

5. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; essi devono contenere i seguenti elementi e riferimenti:

- ⓂⓄ eventuale altro atto o suo contenuto essenziale;
- ⒶⓄ indicazione dell'ufficio per informazioni;
- ⓂⓄ responsabile del procedimento;
- ⓃⓄ organo o autorità presso il quale è possibile richiedere riesame in autotutela;
- ⓂⓄ modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso ed effettuare entro gli stessi termini il relativo pagamento con unita formula esecutiva e precettiva così come previsto dal comma 792, art. 1 della legge 160/2019;
- ⓂⓄ sottoscrizione del funzionario designato per la gestione dell'entrata.

6. L'atto di accertamento c.d. "potenziato" dovrà espressamente recare l'avvertenza che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di cui al Titolo II° del D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs 472/1997 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute entro il termine per la presentazione del ricorso o entro 60 giorni dalla notifica degli atti di rideterminazione degli importi dovuti.

8. Gli atti del procedimento amministrativo di natura cautelare restano di competenza del funzionario responsabile dell'entrata che avendo predisposto e sottoscritto l'avviso di accertamento esecutivo, l'eventuale l'ingiunzione fiscale o ordinanza ingiunzione, adotta anche il preavviso e il fermo amministrativo, iscrive l'ipoteca e sottoscrive l'atto di pignoramento presso terzi. L'intervento del Funzionario Responsabile della Riscossione è invece necessario per effettuare l'esecuzione immobiliare e quella mobiliare presso il debitore.

9. In relazione agli atti di valore fino a diecimila euro, dopo che l'atto notificato è divenuto titolo esecutivo il responsabile dell'entrata individuato dall'art. 179 del TUEL deve inviare un sollecito di pagamento avvisando il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che se non si provvede al pagamento entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per importi fino mille euro il termine è elevato a 60 gg.

10. In caso di riscossione coattiva diretta il Funzionario Responsabile della Riscossione avviserà il debitore di aver preso in carico le somme da recuperare con raccomandata semplice o email e nel contempo sospenderà l'esecuzione per centoventi giorni. La predetta sospensione:

- ✓ non riguarda le azioni cautelari e conservative;
- ✓ non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

11. Il Funzionario di cui al precedente articolo, se successivamente all'affidamento in carico degli atti da escutere, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non dispone la sospensione, non invia l'informativa di cui al precedente punto 13 e procede con immediatezza al recupero forzoso delle somme a debito;

12. L'espropriazione forzata deve essere comunque attivata entro un anno dalla notifica dei titoli esecutivi adottabili prima della riforma della riscossione e di quelli indicati nella lett. a) del comma 792 della legge 160/2019; decorso tale termine, deve essere rinnovato il titolo esecutivo o intimato l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602; quest'ultimo perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della sua notifica.

13. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'estratto dell'atto esecutivo trasmesso al soggetto preposto alla riscossione è equiparato all'atto esecutivo medesimo, purché il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza

Art. 7 – Interessi di mora su accertamenti e titoli esecutivi

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 art. 1 della legge 160/2019

2. Per le somme a debito derivanti da titoli esecutivi emessi prima della riforma della riscossione avviata dalla legge 160/2019 gli interessi sono ugualmente fissati nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Art. 8 – Costi amministrativi, di notifica degli atti e oneri della riscossione

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

⊕ una quota denominata «oneri di riscossione», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792 art. 1 legge 160/2019, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

⊕ una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure coattive a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individuerà anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 9 – La notifica degli atti esecutivi, la figura dell'Ufficiale notificante

1. Sono soggetti abilitati alla notifica degli avvisi di accertamento potenziati con la formula precettiva ed esecutiva:

- a) il messo comunale (art. 10 legge 265/99, art. 60 dpr 600/1973);
- b) il Funzionario della Riscossione e ufficiale giudiziario (art. 137 e ss. cpc);

- c) l'agente postale in qualità di agente notificatore (art. 148 cpc, art 14 legge 890/1982);
- d) il messo comunale tributario (art 1 comma 158 legge 296/2006).
- e) l'agente postale ordinario (art. 1 comma 161 legge 296/2006);

2. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. L'ufficiale notificante trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

Art. 10 - Efficacia del titolo esecutivo come precetto

1. I titoli ante riforma della riscossione avviata dalla legge 160/2019 così come gli accertamenti c.d. "potenziati" sono atti amministrativi che costituiscono titoli esecutivi speciali di natura stragiudiziale; sono efficaci una volta notificati al soggetto debitore e non impugnati entro il termine utile, o se impugnati, con ricorso rigettato.

2. Il debitore che decide di formulare ricorso, deve seguire le istruzioni contenute nel titolo esecutivo nel quale sono indicate sia l'autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso. Il gravame deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge come indicato nella seguente tabella:

Entrata	Autorità competente a ricevere il ricorso
ICI, IMU, TASI, TARSU/TARES/TARI, ICP	Commissione Tributaria
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Rette scolastiche, Quote mensa, oneri di urbanizzazione ecc.)	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)

Quadro esemplificativo delle autorità competenti a ricevere il ricorso

IV°-FORMAZIONE LISTE DI CARICO,PAGAMENTI E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Art. 11 - Controllo del crediti e predisposizione delle liste di carico

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo valido che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il procedimento.

2. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, Il Responsabile può procedere anche mediante sollecito telefonico, invio sms, e-mail o a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito certo, liquido ed esigibile.

4. Il servizio riscossione coattiva riscontra le "minute" delle liste di carico predisposte dai singoli responsabili dell'entrata individuati dall'art. 179 del TUEL, nelle quali vengono inseriti i dati relativi alle somme dovute dai debitori per titoli esecutivi di cui all'art. 6 della presente Direttiva eventualmente comprensivi di sanzioni ed interessi.

5. Ciascun Settore, in persona del proprio responsabile, provvede alla predisposizione della lista di carico su supporto informatico secondo il tracciato record indicato dal Funzionario Responsabile della Riscossione e i crediti in essa inseriti devono essere certi, liquidi ed esigibili.

6. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dal debitore con specificazione dell'accertamento di entrata in bilancio, dell'anno di riferimento, delle somme in conto capitale, sanzioni e interessi maturati alla data di formazione della lista.

7. Non potranno essere inseriti nelle liste di carico i soggetti che siano tenuti a pagare importi complessivamente inferiori alla soglia individuata dal legislatore con il D.L. N°16/2012 convertito in legge 44

del 26/04/2012 pari ad euro 30,00 (per ogni periodo d'imposta).

8. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:

- a) degli atti di accertamento c.d. potenziati emessi dal Comune per le entrate tributarie;
- b) degli avvisi di intimazione con efficacia esecutiva previsti dalla legge di riforma della riscossione al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
- c) degli atti e/o dei titoli aventi efficacia esecutiva c.d. "potenziata" per le entrate patrimoniali di diritto privato.
- d) degli atti e/o dei titoli esecutivi ante riforma della riscossione emessi entro il 31/12/2019 per il recupero di entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale.

9. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della data di notifica al debitore dell'accertamento di cui al comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dell'ingiunzione fiscale o dell'ordinanza ingiunzione o comunque del titolo esecutivo necessario per avviare l'espropriazione forzata.

10. Le liste di carico trasmesse devono essere complete e contenere dati esatti ed aggiornati.

11. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al Funzionario Responsabile della Riscossione avverrà mediante posta certificata e la lista di carico dovrà essere compilata secondo le disposizioni di cui al comma precedente e i crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal responsabile della singola entrata. Il file della lista dovrà essere firmato digitalmente per validazione ed esecutività dei carichi affidati.

12. Le liste di carico saranno trasmesse al Funzionario Responsabile della Riscossione nei termini di seguito indicati al fine di garantire l'avvio delle procedure previste dal Titolo II° del D.P.R. 602/1973 nei termini prescritti dalla vigente normativa:

- ✓ per le entrate di natura tributaria, entro e non oltre 12 mesi prima della scadenza del termine decadenziale/prescrizionale previsto dalla legge;
- ✓ per le entrate di natura patrimoniale, entro e non oltre 12 mesi prima del decorso del termine ordinario di prescrizione disposto dalla legge per ogni singola entrata.

Tale termine s'intende inderogabile, poiché rappresenta il lasso di tempo utile affinché l'Ufficio Riscossione possa eseguire gli opportuni controlli e/o procedere alla corretta e rituale notifica degli atti previsti dalla legge di riforma della riscossione evitando la prescrizione/decadenza dei crediti trasmessi.

Art. 12 - Accordi bonari o transattivi

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, il Responsabile dell'entrata per la quale si procede alla riscossione coattiva può, addivenire, in intesa con il Funzionario Responsabile della Riscossione, e **previa autorizzazione dell'OSL**, alla conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. Tali accordi sono comunicati all'OSL per gli adempimenti consequenziali.

Art. 13 - Funzionario Responsabile della Riscossione

1. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati, in base al comma 793 articolo 1 della legge 160/2019, tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. A tale figura sono attribuiti i poteri estesi a tutto il territorio nazionale per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva secondo le norme del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii.

2. Ruolo del Funzionario della Riscossione è, al pari dell'ufficiale giudiziario, quello di notificare gli atti della riscossione, dare esecuzione ai pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, oltre che di procedere al pubblico incanto per la vendita dei beni. Tecnicamente è un Funzionario nella misura in cui svolge le funzioni pubbliche afferenti all'esecuzione prevista dal rito speciale rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.

V°-AZIONI ESECUTIVE E CONCURSUALI

Art. 14 - Pignoramento presso terzi


1. Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto

corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.

2. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all'ente creditore quanto da lui dovuto al debitore di quest'ultimo, che, a sua volta, è creditore del terzo.

Art. 15 - Pignoramento di stipendi e pensioni

1. Se il pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, la vigente normativa impone i seguenti limiti di pignorabilità:



Art. 16 - Pignoramento conti correnti

1. Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell'ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Art. 17 - Sospensione della riscossione

1. Il contribuente può presentare la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 commi 537-538 della Legge n. 228/2012.

2. la riscossione degli importi indicati in un titolo esecutivo (cartella, ingiunzione, accertamento esecutivo, ordinanza ingiunzione etc.) può essere sospesa se le somme richieste dall'ente sono state interessate da:

- ☞ ① pagamento effettuato prima della formazione della lista di carico;
- ☞ ② provvedimento di sgravio emesso dall'ufficio creditore;
- ☞ ③ prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui la lista di carico è stata resa esecutiva;
- ☞ ④ sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
- ☞ ⑤ sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente derivante da iscrizione in lista di carico.

2. Il Servizio arresta immediatamente le procedure messe in atto e provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza, di cui al comma precedente, a trasmettere al debitore il provvedimento di sgravio o a comunicare l'inidoneità della dichiarazione presentata riprendendo le azioni atte alla riscossione del credito.

Art. 18 - Procedure concorsuali

1. Con la presentazione dell'istanza ex art. 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per i tributi e/o le entrate pregresse al fallimento, l'Ente, ottiene la dichiarazione di fallimento del debitore. Una volta dichiarato fallito il debitore il Funzionario Responsabile della Riscossione chiede l'ammissione al passivo della procedura.

Art. 19 - Richieste di sgravio/ discarico

1. Quando a seguito di un'erronea determinazione di un tributo o di un'entrata patrimoniale viene richiesto un pagamento in misura superiore o sbagliata rispetto a quello dovuto, il cittadino può chiedere il discarico dell'intero importo o lo sgravio di una parte della somma richiesta, entro la data utile per effettuare il

pagamento. Il Funzionario Responsabile della Riscossione provvede alla rettifica dell'importo da pagare sulla base delle disposizioni fornite dal contribuente e dalle indicazioni formalmente rilasciate dal responsabile dell'entrata.

2. Il provvedimento di discarico può essere emesso:

- a) a seguito di un'istanza di annullamento in autotutela per avvisi di accertamento, *solleciti, ingiunzioni e/o altri titoli esecutivi propedeutici all'avvio delle procedure previste dal Titolo II° del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602*;
- b) a seguito di ricorso favorevole.

3. **Discarico a seguito di Istanza in Autotutela per atti della procedura esecutiva:**

Il Funzionario Responsabile della Riscossione a seguito della richiesta inoltrata dal debitore (e in alcuni casi anche senza, come potrebbe essere il caso della presenza di errori palesi), emette atto di discarico, totale o parziale, del provvedimento fiscale emesso.

4. **Discarico a seguito di esito favorevole del ricorso per il debitore:**

In caso di pronuncia favorevole dell'autorità competente alla quale è stato inoltrato il ricorso (Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Giudice Ordinario ecc.), il Funzionario Responsabile della Riscossione emette il provvedimento di annullamento, totale o parziale a seconda del contenuto della pronuncia.

5. Le richieste di sgravio e discarico non interrompono i termini per ricorrere.

Art. 20 - Notificazione degli atti di riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti viene effettuata dall'Ufficiale di Riscossione ovvero dal messo notificatore di cui ai commi 158,159,160 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e nelle altre forme previste dalla normativa vigente.

Art. 21 - Pagamenti

1. La riscossione di tutte le entrate di competenza comunale può effettuarsi tramite la Tesoreria comunale, mediante versamento su conto corrente postale intestato all'OSL, tramite il sistema bancario, tramite modello F24 ovvero a mezzo bancomat o carta di credito, qualora tali funzioni siano state attivate o attraverso la piattaforma Pago Pa (art. 5 d.lgs. 82/2005).

2. Per i versamenti sul canale postale, l'OSL, potrà mettere a disposizione dei contribuenti/utenti un conto corrente on line con rendicontazione dedicato alla riscossione coattiva attivandosi per avere l'autorizzazione da parte di Poste Italiane S.p.A. per la stampa dei bollettini 896 e 674 .

Art. 22 - Modalità ed esito indagini della riscossione

1. Sono dichiarate inesigibili le somme poste in riscossione coattiva sulle quali sia stata condotta apposita indagine mediante visura delle banche dati rese disponibili all'Ufficio. Per l'emissione della dichiarazione di inesigibilità non è necessario aver eseguito il pignoramento mobiliare.

2. Sono, in particolare, causa di dichiarata inesigibilità le seguenti fattispecie:

- a) irreperibilità del contribuente;
- b) improcedibilità per importo non superiore a euro 15 ,00 (quindici/00) ;
- c) avvenuta notifica dell'ingiunzione e improcedibilità per mancanza di beni da assoggettare a misura cautelare;
- d) avvenuta notifica di un titolo esecutivo, eventuale apposizione fermo amministrativo e improcedibilità per mancanza beni da assoggettare a pignoramento presso terzi comprovata da visura negativa presso banche dati e/o da dichiarazione stragiudiziale di terzo negativa e/o da pignoramento presso terzi negativo.

VI°-SITUAZIONI DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUENTE

Art. 23 – Disciplina delle rateizzazioni

1. L'OSI può concedere su richiesta del contribuente che non abbia riportato morosità relative a

precedenti rateazioni o dilazioni e che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione, anche coattiva, siano state avviate le relative procedure di legge.

2. Per tutte le entrate di titolarità dell'ente, in casi di obbiettiva e temporanea difficoltà economica che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione di pagamento entro le scadenze previste, è possibile consentire con atto formale la rateizzazione del debito secondo i seguenti criteri:

- ✓ la **Tabella A** riguarda le entrate sia tributarie che patrimoniali i cui debiti sono scaturiti dalla emissione di avvisi di accertamento potenziati, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex r.d. 639/1910 o altri atti con formula esecutiva;
- ✓ la **Tabella B** riguarda le entrate sia tributarie che patrimoniali i cui debiti sono scaturiti dall'emissione di atti della procedura cautelare ed esecutiva.

Tabella A

Debiti scaturiti dalla emissione di avvisi di accertamento potenziati art. 1 co. 792 legge 160/2019, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex r.d. 14 aprile 1910 nr. 639 o altri atti con formula esecutiva	DA NR. RATE	A NR. RATE
	MIN.	MAX.
	NESSUNA RATEAZIONE	
a) fino a 100 euro.....		
b) da euro 100,01 a euro 500,00.....	1	4
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00.....	5	12
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00....	13	24
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00..	25	36
f) oltre euro 20.000,00.....	37	72

Tabella B

Debiti scaturiti dall'emissione di atti diretti alla riscossione coattiva dei crediti comunali tramite rito speciale	DA NR. RATE	A NR. RATE
	MIN.	MAX.
	NESSUNA RATEAZIONE	
a) fino a 100 euro.....		
b) da euro 100,01 a euro 500,00.....	1	4
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00.....	5	12
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00....	13	24
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00...	25	36
f) oltre 20.000,00 euro.....	37	72

3. La situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà per debiti fino a euro 60.000,00 può essere dimostrata con una dichiarazione sostitutiva che attesta che il debitore è nell'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito iscritto, ma è tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e reddituale.

4. Per importi superiori a euro 60.000 le persone fisiche e le persone fisiche imprese in regime semplificato devono allegare l'ISEE per attestare lo stato di difficoltà economica temporanea; le società e altri enti devono allegare il prospetto per determinare l'indice di liquidità e l'indice alfa come sotto rappresentato:

- a) Indice di liquidità: $(\text{liquidità differita} + \text{liquidità corrente}) / \text{passivo corrente}$ deve essere <1 ; se ≥ 1 è possibile dimostrare eventuali situazioni eccezionali che determinano le obbiettive difficoltà;
- b) Indice alfa: $(\text{debito complessivo} / \text{valore della produzione}) \times 100$ (il numero delle rate e crescente per indici da 2 a 8).

Occorrerà inoltre allegare copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

5. La legge 160/2019 non prevede obbligo di prestazioni di garanzie.

6. L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

7. Il mancato versamento di nr. due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi comporta la decadenza del piano di rateazione e la conseguente attivazione del procedimento di riscossione coattiva.

8. La scadenza delle rate mensili coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese e deve essere indicata nell'atto di accoglimento della richiesta di rateazione.

9. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata, che provvede con apposito provvedimento quando si è di fronte a debiti scaturiti dalla emissione di avvisi di accertamento potenziati art. 1 co. 792 legge 160/2019, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex r.d.

639/1910 o altri atti con formula esecutiva non pagati nei termini in essi previsti. Negli altri casi provvede il Funzionario Responsabile della Riscossione.

10. Nel caso in cui l'ente abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1 del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 785 e 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all'agente della riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 24 – Proroga della dilazione

1. Viene prevista la possibilità di proroga del periodo di rateazione per non più di una volta e per un periodo di pari durata, comunque fino ad un massimo di 72 rate. Tale possibilità interviene in caso di conclamato peggioramento della condizione del debitore, purché non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento. Non è possibile dar luogo all'accoglimento istanza di rateizzazione in caso di iscrizione di ipoteca o attivazione del fermo amministrativo. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate prima della concessione della rateazione.

☞ In deroga a quanto sopra, il Dirigente Responsabile dell'entrata e il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure dirette al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione, hanno facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi oltre i seimila euro.

Art. 25 - Rinvio dinamico

1. Le prescrizioni della presente direttiva, si intendono modificate e recessive rispetto alle disposizioni normative vigenti e per effetto di sopravvenute norme regionali e nazionali.

Art. 26 – Decorrenza della Direttiva

1. La presente Direttiva entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera dell'OSL di approvazione della stessa.

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sull'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art 124 c. 1 del T.U. 267/2000 e resterà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Belvedere Marittimo, lì

Il Responsabile del servizio di
segreteria

.....